



**CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA**

PROVINCIA DI ROMA

## **REGOLAMENTO**

### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 20/05/2010  
e modificato con Delibera di C.C. n. 22 del 3/09/2015**

<i>INDICE GENERALE</i>		
<i>Capitolo I ó Generalità</i>		<i>Pagina</i>
<i>Art.</i>		
<i>1</i>	<i>Limiti per la distribuzione</i>	<i>3</i>
<i>2</i>	<i>Modalità di erogazione della fornitura</i>	<i>3</i>
	<i>Capitolo II ó Impianti</i>	
<i>3</i>	<i>Impianti di distribuzione</i>	<i>4</i>
<i>4</i>	<i>Impianti di derivazione</i>	<i>4</i>
<i>5</i>	<i>Apparecchi di misura</i>	<i>4</i>
<i>6</i>	<i>Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura</i>	<i>5</i>
<i>7</i>	<i>Impianti interni</i>	<i>5</i>
<i>8</i>	<i>Verifiche ed ispezioni ó Diritto di Accesso</i>	<i>6</i>
	<i>Capitolo III ó Allacciamenti</i>	
<i>9</i>	<i>Richiesta di somministrazione/allaccio</i>	<i>7</i>
<i>10</i>	<i>Preventivi</i>	<i>7</i>
<i>11</i>	<i>Rinuncia</i>	<i>8</i>
<i>12</i>	<i>Servitù</i>	<i>8</i>
	<i>Capitolo IV Bocche Antincendio</i>	
<i>13</i>	<i>Bocche Antincendio private</i>	<i>9</i>
<i>14</i>	<i>Cauzione per bocche antincendio</i>	<i>9</i>
	<i>Capitolo V ó Somministrazione</i>	
<i>15</i>	<i>Destinatario ed uso della fornitura</i>	<i>10</i>
<i>16</i>	<i>Cessazione o subentro nella fruizione del servizio</i>	<i>10</i>
<i>17</i>	<i>Anticipo Contrattuale</i>	<i>10</i>
<i>18</i>	<i>Oneri fiscali e vari</i>	<i>11</i>
<i>19</i>	<i>Responsabilità per le caratteristiche della fornitura</i>	<i>11</i>
<i>20</i>	<i>Perfezionamento e durata del contratto</i>	<i>11</i>
<i>21</i>	<i>Addebito dei consumi</i>	<i>11</i>
<i>22</i>	<i>Perdite a valle degli strumenti di misura</i>	<i>11</i>
<i>23</i>	<i>Lettura degli strumenti di misura</i>	<i>12</i>
<i>24</i>	<i>Determinazione dei consumi in caso od irregolare funzionamento dei misuratori</i>	<i>12</i>
	<i>Capitolo VI ó Tariffe Pagamenti</i>	
<i>25</i>	<i>Tariffe</i>	<i>13</i>
<i>26</i>	<i>Misure e pagamenti</i>	<i>13</i>
<i>27</i>	<i>Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto</i>	<i>13</i>
	<i>Capitolo VII ó Penalità</i>	
<i>28</i>	<i>Ripetuti mancati pagamenti</i>	<i>15</i>
<i>29</i>	<i>Penalità in caso di manomissioni</i>	<i>15</i>
	<i>Capitolo VIII ó Disposizioni transitorie</i>	
<i>30</i>	<i>Obblighi dell'inquilino e del proprietario</i>	<i>16</i>
<i>31</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>16</i>
<i>32</i>	<i>Normativa di rinvio</i>	<i>16</i>
<i>33</i>	<i>Foro competente</i>	<i>16</i>
<i>34</i>	<i>Efficacia del Regolamento</i>	<i>16</i>
<i>35</i>	<i>Tariffa vigente</i>	<i>16</i>
<i>36</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>16</i>

## ***CAPITOLO I ó GENERALITÀ***

### ***Articolo 1 - Limiti per la distribuzione***

L'Amministrazione Comunale, in seguito denominata semplicemente "Comune", distribuisce l'acqua per uso potabile ed altri usi nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti.

L'utente si obbliga a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

### ***Articolo 2 - Modalità di erogazione della fornitura***

La fornitura di acqua potabile e per altri usi è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate o emanande da Enti ed organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti di utenza.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di somministrazione.

Le comunicazioni relative saranno fatte pervenire all'utente mediante lettera o avviso all'ultimo indirizzo indicato dall'utente, oppure mediante comunicato sulla stampa locale o sul sito internet del Comune ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tale avviso e/o comunicato.

## ***CAPITOLO II ó IMPIANTI***

### ***Articolo 3 - Impianti di distribuzione***

Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate su suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù.

Il Comune realizza gli impianti occorrenti per addurre acqua fino al punto di cui al successivo articolo 4 e ne rimane proprietario.

Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi.

Il Comune ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione che è a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni.

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al misuratore compreso. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere qualsiasi organo di manovra costituente l'impianto idraulico pubblico da cui si diparte la diramazione dell'utenza.

### ***Articolo 4 - Impianti di derivazione***

Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione principale per alimentare gli impianti interni degli utenti fino agli apparecchi di misura compresi.

L'esecuzione delle opere di derivazione, fino agli apparecchi di misura compresi, compete al Comune che avrà il diritto di far pagare al richiedente i contributi di allacciamento in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Qualora la derivazione non ricada sul suolo pubblico tutte le opere di riparazione della derivazione stessa, sono a carico dell'utente/i servito che sarà anche responsabile civilmente e penalmente dei danni causati a terzi.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente, o imposte da ragioni tecniche, o provocate dall'utente, sono dovuti i contributi di cui al comma precedente.

L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Comune i contributi e/o le spese di allacciamento.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare ulteriori utenti - purché non venga compromessa la regolarità della fornitura ai primi - sulle derivazioni di presa sul suolo pubblico, come sulle parti insistenti in proprietà privata.

Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle tubazioni ed alla posizione del misuratore.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie e dello scavo occorrenti ed, inoltre, dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile ed ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrato che per le parti in vista.

### ***Articolo 5 - Apparecchi di misura***

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune: il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.

Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal Comune.

Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di più facile accesso dall'esterno dal personale preposto al servizio.

In particolare, ove motivi tecnici non lo rendano irrealizzabile, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della

proprietà nei casi di proprietà recintate, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l'adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto.

Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

L'utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.

Il Comune provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell'utente stesso.

Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune risolverà il contratto di fornitura.

### ***Articolo 6 - Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura***

L'utente è depositario e responsabile della custodia degli apparecchi del Comune installati presso di sé, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli.

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune affinché questo possa provvedere.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all'utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l'assenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

### ***Articolo 7 - Impianti interni***

L'impianto interno è costituito dalla parte di impianto situato a valle dell'apparecchio misuratore.

L'utente si impegna a costruire o modificare i propri impianti di utilizzazione a mezzo di installatori qualificati, con l'osservanza delle norme tecniche fissate dalla Legge 46 del 5/3/90 e dalle prescrizioni stabilite dal Comune.

In casi particolari il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesto.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e/o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche.

Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall'inosservanza di questa norma.

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l'utente non abbia provveduto a quanto richiesto.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune nel caso in cui intenda apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

Il Comune non risponde dei danni causati dall'acqua a valle del punto di consegna; in caso di irregolarità nel funzionamento degli impianti di utilizzazione può sospendere la fornitura.

#### ***Articolo 8 - Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso***

Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all'interno della proprietà privata.

Al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l'accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

## **CAPITOLO III ó ALLACCIAMENTI**

### **Articolo 9 - Richiesta di somministrazione/allaccio**

Per quanto concerne i soggetti legittimati alla richiesta di somministrazione/allaccio si dà atto che:

la legittimazione a richiedere l'installazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'immobile (usufrutto, uso, abitazione) ovvero al detentore dell'immobile (affittuario);

ove la richiesta sia presentata dall'affittuario, dovrà essere presentato il contratto di locazione registrato ed il proprietario dell'immobile dovrà rilasciare nulla osta alla sottoscrizione del contratto da parte dell'affittuario.

Il proprietario dovrà peraltro:

sottoscrivere l'accettazione dell'obbligo di comunicare ogni possibile variazione che sopraggiungerà nel rapporto contrattuale di affitto ó qualora ciò non venga garantito dall'affittuario medesimo ó entro e non oltre 15 gg solari (tramite comunicazione registrata a/ protocollo de/ Comune) onde evitare di dover rispondere in solido col richiedente la somministrazione/allaccio per gli obblighi contrattuali ed eventuali morosità. Per il calcolo corretto del periodo di 15 giorni, si fa presente che non si conta il giorno iniziale della variazione e che i giorni festivi verranno conteggiati, se il termine scade in un giorno festivo la scadenza verrà portata al primo giorno feriale utile. La richiesta di somministrazione/allaccio alla rete dell'acqua potabile deve essere presentata all'Ufficio Idrico;

Il richiedente dovrà obbligatoriamente indicare:

in caso di persona fisica:

1. i dati anagrafici completi;
2. il codice fiscale;
3. la residenza anagrafica;

in caso di Società:

1. il nome completo della Società;
2. la partita I.V.A. e il Codice Fiscale;
3. il legale rappresentante;
4. la sede legale.

Nella richiesta dovrà essere indicato:

1. l'uso per il quale sarà prelevata l'acqua potabile;
2. l'ubicazione dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
3. dati catastali dell'immobile;
4. il titolo che abilita, o abbia abilitato, il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge;
5. la rispondenza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori alle vigenti disposizioni per la sicurezza;
6. la modalità di smaltimento delle acque reflue;

7. il possesso dell'autorizzazione ad attraversamenti stradali o di beni demaniali o di proprietà private o comunque di appartenenza altrui necessari all'allaccio;
8. il possesso del certificato di abitabilità o di agibilità dell'immobile;
9. disponibilità al trattamento dei propri dati.

Alla richiesta dovranno obbligatoriamente essere allegati:

in caso di persona fisica:

1. copia del documento di riconoscimento;
2. copia codice fiscale;
3. copia dell'atto comprovante il titolo in base al quale si richiede la somministrazione/allaccio (contratto di compravendita o di affitto registrato);
4. in caso di affittuario: nulla osta alla sottoscrizione del contratto rilasciato dal proprietario;
5. sottoscrizione da parte del proprietario dell'obbligo di comunicare ogni possibile variazione che sopraggiungerà nel rapporto contrattuale di affitto ó entro e non oltre 15 gg solari (tramite comunicazione registrata al protocollo del Comune) onde evitare di dover rispondere in solido col richiedente la somministrazione/allaccio per gli obblighi contrattuali ed eventuali morosità. Per il calcolo corretto del periodo di 15 giorni, si fa presente che non si conta il giorno iniziale della variazione e che i giorni festivi verranno conteggiati, se il termine scade in un giorno festivo la scadenza verrà portata al primo giorno feriale utile.

In caso di società:

1. copia dell'atto costitutivo;
2. copia dell'attribuzione della partita IVA o codice Fiscale;
3. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
4. copia del codice fiscale del legale rappresentate;  
copia dell'atto comprovante il titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (contratto di compravendita o di affitto registrato);
6. in caso di affittuario: nulla osta alla sottoscrizione del contratto rilasciato dal proprietario;
7. sottoscrizione da parte del proprietario dell'obbligo di comunicare ogni possibile variazione che sopraggiungerà nel rapporto contrattuale di affitto ó qualora ciò non venga garantito dall'affittuario medesimo ó entro e non oltre 15 gg solari (tramite comunicazione registrata al protocollo del Comune) onde evitare di dover rispondere in solido col richiedente la somministrazione/allaccio per gli obblighi contrattuali ed eventuali morosità. Per il calcolo corretto del periodo di 15 giorni, si fa presente che non si conta il giorno iniziale della variazione e che i giorni festivi verranno conteggiati, se il termine scade in un giorno festivo la scadenza verrà portata al primo giorno feriale utile.

-

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente dovrà:



1. Versare contestualmente alla presentazione della richiesta i diritti fissi di allaccio stabiliti con Delibera della Giunta Comunale;
2. Versare successivamente il conguaglio per eventuali maggiori lavori da eseguire;
3. Dimostrare di essere in regola con le altre utenze idriche fornite dal SII del Comune di Anguillara, ciò vuol significare:
  - a) che il richiedente non risulta debitore nei confronti del SII del Comune;
  - b) che il richiedente non è in contenzioso con il Comune per mancati pagamenti o per violazione di uno dei casi di cui all'Art. 27 del presente Regolamento.

### ***Articolo 10 ó Preventivi***

Le richieste di preventivi dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico Manutenzioni del Comune. Sono tenuti a preventivazione i seguenti lavori:

1. nuovi allacciamenti con costruzione della presa;
2. modifiche di impianto;
3. lavori in conto terzi;
4. spostamento contatori;

La validità del preventivo è fissata dal Comune e compare nell'avviso inviato all'utente; trascorso tale periodo il preventivo è da considerarsi scaduto.

Durante i lavori di costituzione o manutenzione della presa il preventivo potrà essere sottoposto a conguaglio delle spese aggiuntive documentate.

L'utente potrà prendere contatto con i servizi tecnici del Comune per gli eventuali sopralluoghi e per tutti i chiarimenti inerenti ai lavori da svolgere.

Col pagamento dell'importo precisato nel preventivo, l'utente accetta e si assoggetta, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni ed alle norme contenute nel presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori, per l'esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi, nel momento da esso ritenuto più conveniente compatibilmente con i propri programmi operativi e con le esigenze del richiedente.

### ***Articolo 11 ó Rinuncia***

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse, per qualsiasi motivo, il Comune addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito più quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

### ***Articolo 12 ó Servitù***

L'utente concede l'appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del Comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità d'esecuzione.

## ***CAPITOLO IV - BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE***

### ***Articolo 13 - Bocche antincendio private***

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Alla richiesta/contratto andrà allegata tutta la documentazione necessaria al rilascio di tutte autorizzazioni, degli Enti preposti.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata, installando apposito ed esclusivo contatore.

L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

### ***Articolo 14 - Cauzione per bocche antincendio***

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo di garanzia infruttifero per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare verrà determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell'impianto; tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso dell'utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.

Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune e, ove si riscontrassero, per irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

## ***CAPITOLO V ó SOMMINISTRAZIONE***

### ***Articolo 15 - Destinatario ed uso della fornitura***

La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell'utenza che dispone dell'immobile al quale l'acqua è destinata in via esclusiva.

L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in richiesta/contratto, né essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.

Tutti i contratti di fornitura devono essere stipulati, prima dell'erogazione dell'acqua.

Nel caso in cui, l'utente, per validi e comprovati motivi, non potesse recarsi presso l'ufficio, potrà sottoscrivere il contratto presso il proprio domicilio e restituirlo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

### ***Articolo 16 - Cessazione o subentro nella fruizione del servizio***

Gli utenti per i quali venga meno il titolo indicato nella richiesta di somministrazione/allaccio di acqua potabile devono darne immediata comunicazione al Comune chiedendo di fatto la cessazione del contratto.

In caso di contratto di somministrazione/allaccio presso immobile concesso in affitto a tale obbligo è chiamato il proprietario entro 15 giorni lavorativi (vedi Art. 9) qualora non provveda l'affittuario onde evitare di dover rispondere in solido con l'affittuario per gli obblighi contrattuali ed eventuali morosità. Per il calcolo corretto del periodo di 15 giorni, si fa presente che non si conta il giorno iniziale della variazione e che i giorni festivi verranno conteggiati, se il termine scade in un giorno festivo la scadenza verrà portata al primo giorno feriale utile.

L'utente dovrà pagare il corrispettivo delle quote fisse e dei consumi registrati, da esso comunicati all'atto di richiesta di chiusura del contratto, oppure fino alla data di regolare subentro di altro utente.

Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione del servizio nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare chiusura contabile dell'utenza.

L'utente sottoscrittore del contratto che non osserverà quanto sopra, resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti, in solido con i nuovi utenti di fatto. Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

La richiesta di subentro/voltura dovrà essere inoltrata al Comune su carta legale e se accolta produrrà la cessazione del precedente contratto, con l'estinzione degli obblighi del precedente utente e del proprietario, in caso di somministrazione/allaccio di utenza su immobile in affitto, a decorre dalla data dichiarata. Per avere diritto alla fornitura, il nuovo richiedente, dovrà presentare il titolo che legittima l'instaurazione del rapporto (vedi Art. 9) e versare l'importo relativo ai diritti per voltura.

Non è possibile il subentro per le utenze che presentano morosità, se non mediante il pagamento per accollo della stessa.

E' prevista l'esclusione dei diritti voltura in un contratto di somministrazione di acqua potabile solo nei seguenti casi:

- a) subentro del coniuge superstite per decesso dell'intestatario;
- b) subentro dell'erede, parente di 1° grado in linea retta (figli ai genitori e viceversa);

c) subentro del coniuge separato assegnatario dell'immobile.

### ***Articolo 17 - Anticipo contrattuale***

All'atto della stipula del contratto di fornitura il Comune richiede all'utente, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un anticipo contrattuale infruttifero.

L'ammontare dell'anticipo è stabilito dal Comune con provvedimento di carattere generale, a seconda dei vari tipi di contratto.

Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, compenserà con tali anticipi i propri crediti, salve le altre azioni per l'integrale recupero dei crediti stessi.

L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione o subentro al contratto di fornitura.

Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha facoltà di richiedere, in luogo dell'anticipo di cui sopra, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, oppure deposito cauzionale.

### ***Articolo 18 - Oneri fiscali e vari***

Sono a carico dell'utente gli oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura.

### ***Articolo 19 - Responsabilità per le caratteristiche della fornitura***

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze del servizio, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti, né per l'aria veicolata nei contatori dall'acqua o per scioperi ecc..

In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somme alcune, né per abbuoni, né per risarcimento danni e rimborsi spese, né - in genere - per indennizzi di ogni e qualsiasi natura.

Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua e dalla carenza di manutenzione o da difetti e deficienze costruttive di impianti privati.

### ***Articolo 20 - Perfezionamento del contratto e durata del contratto***

In merito al contratto di utenza (di seguito "contratto"), oltre agli obblighi di cui all'Art. 9, si dà atto che:

il contratto deve essere sottoscritto da parte del richiedente o di un suo rappresentante munito di delega;

nel caso in cui vi siano più utilizzatori dell'utenza, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;

in caso di persone giuridiche o di proprietà condominiali, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata;

ove la richiesta sia presentata dall'affittuario, il contratto dovrà essere firmato dall'affittuario e dal proprietario;

fino al momento in cui il richiedente non abbia provveduto al versamento degli importi dovuti per l'allacciamento, il gestore non provvederà ad effettuare l'allacciamento.

Il contratto ha durata annuale, con decorrenza dal momento in cui l'utente ha la disponibilità della fornitura, quale risulta dalla documentazione comunale. Il contratto è prorogato tacitamente di anno in anno, e per la durata di un anno, se non interviene disdetta da una delle parti, che ha efficacia dopo 30 giorni dalla formulazione della stessa.

### ***Articolo 21 - Addebito dei consumi***

Ogni consumo dell'acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell'utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.

### ***Articolo 22 ó Perdite a valle degli strumenti di misura***

In caso di perdita non volontaria e non osservabile dall'utenza, può essere riconosciuto uno sgravio qualora venga certificata la dispersione dell'acqua nel terreno, rapportata alla media dei consumi degli ultimi due anni. Lo sgravio sarà concesso a sola ed esclusiva ed insindacabile giudizio dell'Ente, prima dell'emissione della fatturazione del periodo imputato o al più tardi prima dell'emissione della fattura successiva, qualora venga prodotta istanza corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:

1. descrizione dettagliata dell'evento (perdita non volontaria) dalla scoperta alla riparazione;
2. documentazione fotografica ante e post riparazione;
3. documentazione contabile della ditta esperta del ramo che ha effettuato la riparazione;
4. o in sostituzione del punto 3: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, corredata dal documento di riconoscimento, resa dalla persona che ha eseguito i lavori in economia;
5. verbale del personale tecnico incaricato dell'Ente.

La sola omissione di uno dei documenti richiesti causerà la decadenza dell'istanza presentata.

Lo sgravio potrà essere concesso per l'intervallo di tempo fra il momento del guasto (se determinabile con certezza) e la riparazione dello stesso (in caso di incertezza del momento del guasto, il periodo non può superare l'anno) e non prima dei 5 anni successivi a quello precedentemente concesso.

Sarà applicata un tariffa agevolata di p 0,11 al mc solo sui consumi che eccedono la media degli ultimi 2 anni, con esclusione dell'applicazione delle tariffe al servizio di fognatura e depurazione.

Nel caso di utenza nuova, per cui non si dispone della media dei consumi degli ultimi due anni, si considera il consumo ISTAT pro capite (del Comune di Roma) per le utenze domestiche ed i consumi rilevati anche se relativi a un breve periodo per le utenze non domestiche.

Potrà, inoltre essere concessa dilazione di pagamento della nuova fattura con i modi e tempi da concordare con gli uffici, senza applicazione di penalità o interessi di mora sulla somma rateizzata.

### ***Articolo 23 - Lettura degli strumenti di misura***

La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con periodicità stabilita dalla Giunta Comunale, che potrà essere modificata nel corso di contratto.

Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure addebitando all'utente il solo importo della quota fissa.

Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi ricavati da dati storici.

### ***Articolo 24 - Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori***

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell'eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a ritarare i complessi stessi.

Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.

In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

## ***CAPITOLO VI ó TARIFFE E PAGAMENTI***

### ***Articolo 25 ó Tariffe***

La determinazione e la revisione delle tariffe dell'acqua nonché dei vari diritti sono di competenza della Giunta Comunale.

Sarà, inoltre, compito della Giunta Comunale individuare tariffe agevolate situazioni di particolare e documentato disagio, o l'introduzione del quoziente familiare, Enti, Associazioni culturali e assistenziali.

La fatturazione avverrà alle tariffe, condizioni e con le decorrenze stabilite dalla Giunta Comunale e da altre eventuali normative in vigore.

### ***Articolo 26 ó Misure e pagamenti***

La misura del Servizio erogato avviene di norma mediante idonee apparecchiature di misura. Il sistema di fatturazione prevede che il servizio sia pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato dall'Ente con cadenza stabilita dalla Giunta Comunale, applicando le tariffe in vigore. Il Comune richiede nella fatturazione il corrispettivo dovuto per canoni di fognatura e depurazione calcolati sulla quantità di acqua potabile fatturata. Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.

Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento, dandone preventiva e tempestiva informazione all'utente.

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro recapito, se richiesto e dichiarato nel contratto dell'utente, comprendono:

- a) ammontare dei consumi effettuati e/o da conto calcolato in base alle tariffe e alle modalità, in vigore;
- b) importi dovuti dall'utente per imposte, tasse e quote fisse;
- c) spese di esazione, penali, arretrati e quanto altro sia dovuto dall'utente; Le fatture dovranno essere pagate integralmente e con le modalità ed i termini indicate sulle stesse.

L'utente si impegna ad effettuare il controllo della lettura indicata sulla fattura; eventuali contestazioni dovranno pervenire per iscritto al personale incaricato entro e non oltre la data di scadenza della fattura per consentire, l'eventuale sospensione dei termini di pagamento. Eventuali reclami dopo tale scadenza non daranno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune può applicare gli interessi di ritardato pagamento nella misura del tasso ufficiale di sconto, nonché le maggiori spese di esazione.

## *Articolo 27 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto*

Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza obbligo di preavviso:

1. quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
2. in presenza di una accertata ed evidente manomissione del misuratore o dei sigilli ad esso apposti;
3. quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
4. in caso di accertata inerzia dell'utente nell'effettuare riparazioni atte ad evitare sprechi di acqua;
5. in caso di decesso del titolare dell'utenza;
6. qualora venga accertato che la fornitura sia riferita ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
7. nel caso di mendaci dichiarazioni rese per ottenere la concessione di acqua; in ogni altro caso di prelievo fraudolento;
8. in caso di alterazione delle condutture portatrici;
9. in caso di innesti, diramazioni o prese a favore di terzi su derivazione autorizzata.

Nelle ipotesi sopra esposte il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del C.C.

Il Comune rimane comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che dalla sospensione potessero derivare.

Le spese di riattivazione sono a carico dell'utente titolare dell'utenza.

Il Comune, nel caso di accertamento di mancato pagamento di una fattura, si riserva la facoltà di sospendere o limitare l'erogazione del servizio, inviando comunicazione con preavviso di 15 giorni, e di risolvere unilateralmente il contratto qualora, trascorsi i suddetti 15 giorni, l'utente non provveda alla regolarizzazione della posizione. Il Comune rimane comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare. Fanno eccezione alla presente disposizione casi particolari legati a particolari condizioni socio sanitarie.

In ogni caso il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito. Il pagamento non può essere unilateralmente differito o ridotto in caso di contestazione.

Le spese di riattivazione nell'ipotesi sopra esposta sono a carico dell'utente titolare dell'utenza salvo nei casi in cui pagamento avvenga entro 5 giorni lavorativi, in tal caso all'utente saranno addebitati i soli costi dell'eventuale notifica e/o comunicazione di cortesia.

In ogni modo l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione o limitazione dell'erogazione del servizio.



## ***CAPITOLO VII ó PENALITÀ***

### ***Articolo 28 ó Ripetuti mancati pagamenti***

In caso di ripetuto mancato pagamento delle fatture del servizio idrico integrato o di altre prestazioni svolte dall'Ente a favore dell'Utente (o in caso in cui l'Utente sia stato già interessato da uno dei casi di cui all'Art. 27) quest'ultimo sarà invitato tramite preavviso di interruzione di servizio a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla data di notifica delle stesse, con l'obbligo di corrispondere le spese sostenute per la notifica.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente potrà, senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria:

1. sospendere l'erogazione del servizio;
2. risolvere unilateralmente il contratto;
3. procedere al recupero coattivo della somma dovuta, addebitando le relative spese legali e generali all'Utente stesso. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso del ripristino del flusso regolare, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le spese per la rimessa in servizio degli impianti, anche una multa pari al 6% della somma totale dovuta.

A seguito di motivata richiesta scritta dell'Utente moroso, l'Ente potrà concedere dilazione di pagamento, applicando comunque tutte le penalità previste nonché l'eventuale recupero delle spese di riattivazione dovute.

### ***Articolo 29 ó Penalità in caso di manomissioni***

Si applicherà una penale fissa stabilita dalla Giunta Comunale, oltre alle spese di riattivazione del regolare flusso idrico (sospeso), nei casi contemplati negli articoli del presente regolamento n. 27 limitatamente ai punti numero 2, 3, 8, 9 e 10 (generalmente manomissioni).

## **CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### ***Articolo 30 ó Obblighi dell'inquilino e del proprietario***

Nel caso in cui un inquilino, titolare di utenza domestica e utenza non domestica, receda dal contratto di locazione, questi dovrà presentare tempestivamente domanda di cessazione dell'utenza.

Qualora ciò non avvenga a tale obbligo dovrà adempiere il proprietario dell'immobile entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di fine del contratto di affitto.

In caso di inadempienza a suddetto obbligo il proprietario risponderà in solido di eventuali pendenze inevase da parte dell'inquilino che dovessero essere accertate dal Comune.

### ***Articolo 31 - Sanzioni***

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Nel caso in cui si verificassero uno o più dei seguenti casi:

1. prelievo effettuato senza concessione;
2. prelievo effettuato usufruendo di una utenza disdettata;
3. prelievo effettuato usufruendo di una utenza chiusa con l'apposizione di sigilli (con o senza effrazione);

Verrà applicata una sanzione in misura variabile da p 250,00 a p 2.000,00 per ogni annualità.

Nel caso in cui gli uffici tecnici accertino il perdurare del prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura senza che l'utente abbia provveduto al pagamento delle penali di cui sopra, si provvederà, previo notifica, al distacco dell'acqua con segnalazione all'autorità giudiziaria per l'accertamento dell'eventuale reato.

### ***Articolo 32 - Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### ***Articolo 33 - Foro competente***

Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

### ***Articolo 34 - Efficacia del Regolamento***

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune.

Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

Il presente regolamento è disponibile sul sito del Comune nella sezione servizi ai cittadini, alla voce regolamenti.

### ***Articolo 35 - Tariffa vigente***

All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno applicati la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale e i diritti vari entrambi allegati.

### ***Articolo 36 ó Entrata in Vigore***

Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.